

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3, solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Le informazioni ivi contenute vengono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS.

SEZIONE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Belussi & Belussi S.r.l.

Numero e data di iscrizione nel registro: **A000416423 del 15 maggio 2012**

Sede Legale: **Via Marconi 83 - 25036 - Palazzolo Sull'Oglio BS**

Sede Operativa: **Via Marconi 83 - 25036 - Palazzolo Sull'Oglio BS**

www.belussiholding.com - info@belussiholding.com - Tel.030-7400655 / mob. 349-1491890

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: **belussiebelussi@legalmail.it**

SEZIONE II – Informazioni su modello di distribuzione

a) L'intermediario dichiara di agire per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

- **HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.**
- **HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.**
- **HDI ASSICURAZIONI S.P.A.**
- **HDI GLOBAL SE**
- **D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE**
- **ALLIANZ DIRECT SOCIETÀ PER AZIONI**
- **ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA**
- **METLIFE**
- **AXA ASSICURAZIONI S.P.A.**
- **AXA ASSISTANCE**

b) di avere in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari:

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- l'Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

SEZIONE IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- ☐ fornisce / ☐ non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP"), ovvero una raccomandazione personalizzata
- ☐ fornisce / ☐ non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 del CAP, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente
- dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari

SEZIONE V – Informazioni relative alle remunerazioni

- il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- altri tipi di compensi: _____
- relativamente ai contratti di assicurazione RC Auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario, calcolate in percentuale sul premio RC Auto globale, è la seguente:

Impresa	Tipologia Veicolo	Aliquota provvigionale
Helvetia S.A.	Autovetture, Motoveicoli - Macchine operatrici e carrelli, Macchine agricole c/ proprio	9,80%
	Autocarri c/proprio e veicoli da trasporto	8,33%
	Veicoli d'epoca	8,49%
	Ciclomotori e Natanti	10,08%
Allianz Direct	Autovetture (I-II)	6,17%
	Autocarro (IV)	6,17%
	Motoveicolo (V)	6,17%
HDI Assicurazioni	Autovetture (I-II)	6,32%
	Autocarro (IV)	6,32%
	Motoveicolo (V)	3,96%
	Altri veicoli e Natanti	3,96%
AXA Assicurazioni	Autovetture	7,12%
	Autocarro, motoveicoli, ciclomotori	5,54%

% provvigione calcolata sul premio globale RCA comprensivo di Imposte e contributo SSN

* I livelli provvigionali indicati sono percepiti dall'intermediario in rapporto diretto con la Compagnia.

SEZIONE VI - Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso.

Le modalità di pagamento ammessi sono:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro) annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII - Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS o la Consob, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- la facoltà per il contraente di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. Avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
- è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE VIII - Informazione sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che il contraente (o l'assicurato, qualora non coincidano) può:

- esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 2023, n.193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 65-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e gradi del procedimento.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della proposta/contratto, copia del presente Allegato 3 al Regolamento IVASS nr. 40/2018, Provvedimento IVASS nr. 97/2020 e di averne preso visione.

Luogo e data _____

Firma dell'Intermediario _____

Firma del Contraente _____

BELUSSI & BELUSSI SRL